



Bruxelles, 23.2.2021  
C(2021) 1351 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 23.2.2021**

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7046 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Malta" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Malta**

**CCI 2014TC16RFCB037**

(I testi in lingua italiana e maltese sono i soli facenti fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.2.2021

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7046 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Malta" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Malta**

**CCI 2014TC16RFCB037**

(I testi in lingua italiana e maltese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7046 della Commissione sono stati approvati determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Malta" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta.
- (2) Il 19 gennaio 2021 l'Italia, per conto dell'Italia e di Malta ("gli Stati membri partecipanti"), ha presentato, tramite il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma di cooperazione. La richiesta era corredata di un programma di cooperazione riveduto, con cui l'Italia proponeva una modifica degli elementi del programma di cooperazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti iii) e iv), e lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013, tutti rientranti nell'ambito della decisione di esecuzione C(2015) 7046.
- (3) La modifica del programma di cooperazione riguarda principalmente la riassegnazione di fondi tra gli assi prioritari, l'inclusione di nuovi tipi di azioni e l'adeguamento dei target degli indicatori pertinenti.
- (4) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma di cooperazione è debitamente motivata dalla risposta alla pandemia di COVID-19 e dall'impatto economico e sociale di quest'ultima sull'area del programma, nonché dall'adeguamento degli indicatori in seguito al trasferimento dei fondi. La richiesta di modifica descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE)

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- (5) Conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta del 23 dicembre 2020, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma di cooperazione, tenendo conto del testo del programma di cooperazione riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (6) La Commissione ha valutato il programma di cooperazione riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il 22 gennaio 2021 l'Italia ha tuttavia fornito informazioni complementari e presentato una versione modificata del programma di cooperazione riveduto.
- (7) Gli elementi modificati del programma di cooperazione riveduto, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1299/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7046,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione di esecuzione C(2015) 7046 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
"Sono approvati i seguenti elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Malta-Italia" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta ("gli Stati membri partecipanti") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 9 settembre 2015, quale modificato da ultimo dal programma di cooperazione riveduto presentato nella sua versione definitiva il 22 gennaio 2021:";
2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

*Articolo 2*

La Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.2.2021

*Per la Commissione*

*Elisa FERREIRA*

*Membro della Commissione*

